

Comune di Misilmeri  
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA N. 43 DEL           

Oggetto: Sgombero ed eliminazione pericoloso edificio sito in corso G. Scarpello n° 43 di proprietà dei signori Amodeo Pietro, Amodeo Antonino e Amodeo Angela

Il Responsabile dell'Area 4 - Urbanistica

- Vista la domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85, prot. n° 214 del 09/01/87 a nome di Amodeo Antonino – pratica n°4625;
- Vista la domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 724/94, prot. n° 140 del 20/02/1995 a nome di Amodeo Angela – pratica numero 489;
- Vista la nota prot. n. 2014 del 21.01.2014, con cui è stato trasmesso dalla ditta Amodeo Antonino e Amodeo Angela il Certificato di Idoneità Sismica, ai sensi dell'art. 4, della legge 13.03.1988, n° 68, redatto dall'Ing. Saverino Giovanni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n° 3460, depositata presso l'ufficio del Genio Civile di Palermo in data 20.01.2014 al n° 1676, relativa al fabbricato sito in Misilmeri in C.so Gaetano Scarpello n° 43;
- Vista la nota dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo U.O. 01 – Segreteria tecnica – prot. n° 52743 del 22/10/2014 registrata al protocollo generale di questo ente in data 23/10/2014 al n°32992 relativa al deposito del certificato di idoneità sismica redatto dall'Ing. Giovanni Saverino riferita al fabbricato in oggetto, in cui l'ente dichiara nullo qualsiasi effetto amministrativo derivante dal deposito del suddetto C.I.S. in quanto evidenzia il *“netto contrasto emerso tra la certificazione di idoneità sismica depositata presso questo Ufficio e la Relazione di CTU”* depositata presso il tribunale di Termini Imerese in data 12/04/2002 in cui l'ing. Marco Ciralli concludeva che *“la struttura in argomento, nella sua consistenza attuale, non verifica alle azioni sismiche le quali unitamente ad altre condizioni di carico, indurrebbero fenomeni di collasso a catena sino alla implosione della struttura in prossimità del vano scala”*;
- Visto che nella stessa nota l'Ufficio del Genio Civile invita l'Amministrazione Comunale ad accertare tempestivamente l'esistenza delle reali condizioni di pericolo e quindi adottare con immediatezza i conseguenti provvedimenti di competenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e all'inibizione di qualsiasi utilizzo del fabbricato e delle aree adiacenti;
- Vista la documentazione presente in archivio attestante le caratteristiche strutturali e sismiche dell'immobile, in particolare:
  - la relazione del C.T.U. Ing. Marco Ciralli del 12/04/2002;
- Vista la nota di codesto ufficio n. 36666 del 05/11/2014 con la quale il C.I.S. redatto dall'Ing. Saverino Giovanni inerente il fabbricato in questione è stato ritenuto insufficiente nei contenuti e dunque privo di ogni effetto amministrativo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
- Preso atto che nella stessa nota è stato richiesto di produrre, entro il termine perentorio di gg. 30 dalla ricezione, avvenuta in data 09.12.2014, la relativa certificazione sismica del fabbricato c/o di presentare eventuale progetto di adeguamento strutturale, redatti da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione nel rispetto di quanto previsto dalla circolare dell'Assessorato del Territorio

e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 9 giugno 2011, pubblicata sulla G.U.R.S. Parte I n° 30 del 14.07.2011, relativa all'ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico;

- Vista la nota acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 22.12.2014 al n° 41563 con la quale l'Avv. Ubaldo Marrone, legale rappresentante dei sigg. Amodeo Pietro, Antonino e Angela proprietari dell'immobile, ha formulato istanza di assegnazione di un congruo termine – non inferiore a giorni novanta – al fine di ottemperare alla richiesta, e ciò in considerazione delle indagini tecniche necessarie da porre in essere;

- Vista la nota prot. n° 605 del 09.01.2015, notificata agli interessati, mediante il servizio postale (Racc/A/R), con la quale è stato richiesto agli interessati di fare pervenire, entro il termine di gg. 10 dalla ricezione della nota stessa, avvenuta in data 16-28.01.2015, apposita relazione tecnica, a firma del tecnico incaricato per la redazione del C.I.S., recante la specifica dai tempi tecnici occorrenti per la redazione dello stesso, ed una dichiarazione, in seno alla stessa relazione tecnica, di non pregiudizio statico che attestasse la mancanza di pericolo imminente per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, con avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine assegnato si sarebbe provveduto ad emettere in via cautelare i provvedimenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

- Vista la nota del 22 gennaio 2015 prot. n° 2045 con la quale i Signori Amodeo Angela, Amodeo Pietro e Amodeo Antonino comunicano che stanno provvedendo alla produzione della documentazione richiesta da codesto ente con nota prot. n° 36666 del 5/11/2014;

- Vista la nota acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 09.02.2015 al n° 3896, con la quale l'Ing. Saverino Giovanni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n° 3460, con studio in Ficarazzi Via Padre G. La Rocca n° 39, nella qualità di tecnico incaricato dai Sigg. Amodeo, ha presentato la relazione tecnica specificando che dovendo acquisire tutta documentazione già esistente per l'immobile in questione, nonché procedere allo studio della stessa al fine di stabilire eventuale integrazione con nuove prove e ciò alla luce della nuova normativa (NTC 2008), per la redazione del C.I.S. e/o dell'eventuale progetto di adeguamento strutturale, necessariamente occorre un tempo minimo di circa 120 giorni dall'acquisizione della documentazione sopra descritta. Con la stessa relazione tecnica, in riferimento alla dichiarazione di non pregiudizio statico che attesti la mancanza di un pericolo imminente per la salvaguardia della privata e pubblica incolumità, l'ing. Saverino Giovanni, ha comunicato di avere effettuato in data 20.12.2013 un sopralluogo e di non avere riscontrato alcuno stato fessurativo tale da compromettere la staticità dell'immobile, da successivo sopralluogo si è constatato che nulla risultava cambiato rispetto al precedente sopralluogo, pertanto afferma che in atto non ci sono segni di pericoli imminenti che possono arrecare danno alla privata e pubblica incolumità;

- Vista la nota prot. n° 10169 del 03/04/2015 indirizzata al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco Palermo con la quale codesto ufficio richiedeva la verifica delle condizioni strutturali dell'immobile in oggetto;

- Vista la nota pervenuta via PEC in data 09/04/2015 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco comunica che la richiesta di codesto ufficio prot. n° 10169 del 03/04/2015 esula dai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- Vista la diffida ad effettuare opere di accurata verifica finalizzata alla messa in sicurezza, consolidamento e/o risanamento prot n°11696 del 17/04/2014 notificata ai signori Amodeo Pietro nato a Misilmeri il 21/08/1935, Amodeo Antonino nato a Misilmeri l'8/11/1928, entrambi residenti

in C.so G. Scarpello n° 43 e Amodeo Angela, nata a Misilmeri il 04/02/1968 residente a Misilmeri in viale Europa 320;

- Vista la nota prot. 13537 del 04/05/2015 con cui i signori Amodeo Pietro, Amodeo Antonino e Amodeo Angela comunicavano che in data 08/04/2015 hanno incaricato il geologo Dott. Pietro Montanelli e il tecnico Ing. Giovanni Saverino iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo al n°3460 per le rispettive competenze di redigere lo studio e le verifiche riguardanti le opere da effettuarsi presso l'edificio sito in c.so G. Scarpello n° 43;

- vista la nota prot. n° 14564 del 14/05/2015 con la quale i signori Amodeo Pietro, Amodeo Antonino e Amodeo Angela, in riscontro alla Diffida in parola trasmettono le relazioni dei tecnici incaricati;

- Vista la Perizia Geologica-tecnica e sismica redatta dal geologo Dott. Pietro Montanelli allegata alla nota prot. n° 14564 del 14/05/2015;

- Vista la relazione prodotta dall'Ing. Giovanni Saverino allegata alla nota prot. n° 14564 del 14/05/2015, che descrive come la redazione del progetto di adeguamento strutturale sia ancora in corso e che per la stessa necessita ancora di 30 giorni di tempo, mentre in ottemperanza alla diffida tale progetto avrebbe già dovuto essere redatto entro il 15/05/2015;

- Preso atto che i proprietari dell'immobile in oggetto non hanno ottemperato a quanto indicato nell'atto di diffida, ovvero al transennamento delle aree interessate al fine della tutela della pubblica incolumità;

- Visto il progetto architettonico di adeguamento strutturale dell'immobile in oggetto, redatto dal tecnico Geom. Domenico Sancimino pervenuto in data 22/05/2015;

- Dato atto che la mera presentazione del progetto non elimina le potenziali condizioni di pericolo denunciate nella Relazione di C.T.U. redatta dall'Ing. Marco Ciralli e che pertanto occorre senza ulteriore indugio intervenire adottando quanto necessario per eliminare il rischio per la privata e/o pubblica incolumità;

- Che in particolare occorre ordinare ai responsabili in solido, devono attivarsi senza indugio per l'eliminazione di ogni pericolo alla pubblica e privata incolumità e in attesa della messa in sicurezza dell'immobilerisulta necessario provvedere con urgenza ai relativi interventi di messa in sicurezza edallo sgombero immediato di tutte le unità abitate;

- Ritenuta l'urgenza e l'indifferibilità di provvedere in merito;

- Visto l'art. 85 del Regolamento Edilizio Comunale sugli obblighi dei proprietari, dei conduttori e degli occupanti nei casi di edifici pericolanti

Vista la normativa vigente in materia di salute e sanità pubblica;

Visto l'art. 2051 del Codice Civile

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/00 e succ. mod. ed integr.;

Visto il DLgs. n. 165/01 e succ. mod. ed integr.:

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

### PROPONE DI EMETTERE

Nei confronti dei signori Amodeo Pietro nato a Misilmeri il 21/08/1935, Amodeo Antonino nato a Misilmeri il 18/11/1928, entrambi residenti in C.so G. Scarpello n° 43 e Amodeo Angela, nata a Misilmeri il 04/02/1968 residente a Misilmeri in viale Europa 320, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in Misilmeri c.so G. Scarpello n°43, Ordinanza Sindacale di immediato sgombero, ai sensi dell'art.54 del Testo Unico - D.Lgs. n.267/00

di DIFFIDARE i soggetti su indicati:

- a sgomberare e fare sgomberare l'intero edificio da cose e persone fintantoché non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed eliminato il pericolo per tutto lo stabile;

### DI ORDINARE

ai proprietari come sopra generalizzati nelle rispettive qualità, e/oper esso ad ogni altro soggetto obbligato per legge:

- l'immediata esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e a provvedere attestando sia l'inizio che l'avvenuta esecuzione di tali opere con dichiarazione di un tecnico abilitato;
- il deposito presso il Genio Civile, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto, del progetto relativo alla messa in sicurezza, al ripristino, al consolidamento ed alla staticità del fabbricato sito in Misilmeri C/so Gaetano Scarpello n. 43;

Questa Amministrazione Comunale in caso di mancata attestazione di eliminazione del pericolo anche per mezzo di opere provvisorie riterrà i soggetti obbligati per legge inadempienti all'attuale Ordinanza Sindacale provvedendo con l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 650 e 677 del C.P. Inoltre, potrà provvedere eventualmente d'Ufficio a spese degli interessati e senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui sono incorsi, a porre in essere tutti i provvedimenti che ritenesse necessari per l'eliminazione del pericolo per incolumità dei cittadini.

I lavori previsti nel progetto dovranno essere effettuati con le prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, la presente ordinanza infatti non costituisce autorizzazione o concessione edilizia.

Dalla Residenza Municipale li,

Il responsabile del procedimento  
Geom. Piero Sucato

Il Responsabile dell'Area 4  
Arch. Giuseppe Ivo Bocchiaro

IL SINDACO  
VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA  
VISTO L'ART. 54 DEL DLGS 267/00

ORDINA

Ai signori Amodeo Pietro nato a Misilmeri il 21/08/1935, Amodeo Antonino nato a Misilmeri

l'8/11/1928, entrambi residenti in C.so G. Scarpello n° 43 e Amodeo Angela, nata a Misilmeri il 04/02/1968 residente a Misilmeri in viale Europa 320, nella qualità di proprietari dell'immobile sito in Misilmeri c.so G. Scarpello n°43, l'immediato sgombero, ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico - D.Lgs. n.267/00 dei locali dell'immobile sito in Misilmeri c.so G. Scarpello n°43

**DIFFIDA i soggetti su indicati:**

- a sgomberare e fare sgomberare l'intero edificio da cose e persone fintantoché non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed eliminato il pericolo per tutto lo stabile;

**ORDINA**

ai proprietari come sopra generalizzati nelle rispettive qualità, e/oper esso ad ogni altro soggetto obbligato per legge:

- l'immediata esecuzione di tutte le opere provvisorie necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e a darne comunicazione immediata con dichiarazione di un tecnico abilitato;
- il deposito presso il Genio Civile, entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del presente atto, del progetto relativo alla messa in sicurezza, al ripristino, al consolidamento ed alla staticità del fabbricato sito in Misilmeri C/so Gaetano Scarpello n. 43;

Questa Amministrazione Comunale in caso di mancata attestazione di eliminazione del pericolo anche per mezzo di opere provvisorie riterrà i soggetti obbligati per legge inadempienti alla presente Ordinanza Sindacale provvedendo con l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 650 e 677 del C.P. Inoltre, potrà provvedere eventualmente d'Ufficio a spese degli interessati e senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui sono incorsi, a porre in essere tutti i provvedimenti che ritenesse necessari per l'eliminazione del pericolo per incolumità dei cittadini.

I lavori previsti nel progetto dovranno essere effettuati con le prescrizioni delle leggi nazionali, regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, la presente ordinanza infatti non costituisce autorizzazione o concessione edilizia.

Il Comando dei Vigili Urbani al quale l'ordinanza viene notificata, sono incaricati di verificare l'osservanza alla stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

La presente Ordinanza viene trasmessa, mediante raccomandata a:

Ufficio del Genio Civile  
U.O. 01 Segreteria tecnica  
Via Ugo A. Amico n°19  
90134 Palermo

Procura della Repubblica  
Presso il Tribunale di Termini Imerese  
Piazza F.U. Di Blasi n°1  
90011 Bagheria

Comando Regionale Corpo Forestale  
Distaccamento di Piana degli Albanesi  
Via Giorgio Kastrioti n°215  
Piana degli Albanesi

Avvocato Felice Chiarelli  
Legale rappresentante della ditta Guccione  
Via B. Mattarella n°108  
90011 Bagheria

Ing. Giovanni Saverino  
Via P.G. La Rocca n°39  
90010 Ficarazzi

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al messo notificatore per la notifica agli interessati ed affissione all'Albo Pretorio.

L'amministrazione competente è il Comune di Misilmeri.

Il responsabile dell'Area 4 Urbanistica è l'Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Piero Sucato.

Gli atti relativi al presente procedimento sono reperibili e consultabili presso l'Area 4 -Urbanistica. Servizio 3 Gestione edilizia.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione ricorso giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente e/o entro il termine di 120 (centoventi) giorni ricorso al Presidente della Regione Siciliana.

Dalla Residenza Municipale, li

II. SINDACO  
Dott. Rosa Maria Stabilelli  
